

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

12° Anno n. L 326
29 dicembre 1969

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 2607/69 del Consiglio, del 15 dicembre 1969, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per estratti tannici d'eucalipto della voce ex 32.01 D della tariffa doganale comune (anno 1970) 1
- Regolamento (CEE) n. 2608/69 del Consiglio, del 15 dicembre 1969, relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornali della voce 48.01 A della tariffa doganale comune (anno 1970) 3
- Regolamento (CEE) n. 2609/69 del Consiglio, del 15 dicembre 1969, relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoppa) che misurano per ogni chilogrammo 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi, della voce ex 54.03 B I a) della tariffa doganale comune (anno 1970) 5
- Regolamento (CEE) n. 2610/69 del Consiglio, del 15 dicembre 1969, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e di cotone, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09 e ex 55.09 della tariffa doganale comune (anno 1970) 8
- Regolamento (CEE) n. 2611/69 del Consiglio, del 15 dicembre 1969, relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per il ferro-silicio della voce 73.02 C della tariffa doganale comune (anno 1970) 11
- Regolamento (CEE) n. 2612/69 del Consiglio, del 15 dicembre 1969, relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della voce 73.02 D della tariffa doganale comune (anno 1970) 13
- Regolamento (CEE) n. 2613/69 del Consiglio, del 15 dicembre 1969, relativo all'apertura, alla suddivisione ed alla modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10% o meno di carbonio e da oltre il 30% sino al 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune (anno 1970) 15
- Regolamento (CEE) n. 2614/69 del Consiglio, del 15 dicembre 1969, relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di alluminio greggio della voce 76.01 A della tariffa doganale comune (anno 1970) 17

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 2615/69 del Consiglio, del 15 dicembre 1969, relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune (anno 1970)	20
Regolamento (CEE) n. 2616/69 del Consiglio, del 15 dicembre 1969, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 34.000 tonnellate di merluzzi interi, decapitati o in pezzi, semplicemente salati o in salamoia, o secchi, della voce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune (anno 1970)	23
Regolamento (CEE) n. 2617/69 del Consiglio, del 16 dicembre 1969, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 20.000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione di alcune razze di montagna, della voce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune	25
Regolamento (CEE) n. 2618/69 del Consiglio, del 16 dicembre 1969, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5.000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della voce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune	28
Regolamento (CEE) n. 2619/69 del Consiglio, del 16 dicembre 1969, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate, della voce 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

69/491/Euratom, CECA, CEE:

Regolamento finanziario, del 15 dicembre 1969, recante proroga del regolamento finanziario del 30 luglio 1968 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili

33

69/492/Euratom, CECA, CEE:

Regolamento finanziario, del 15 dicembre 1969, che fissa le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti

34

69/493/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo

36

(segue alla terza pagina di copertina)

Sommario (seguito)

69/494/CEE:

Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari 39

69/495/CEE:

Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, recante deroga alla decisione del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali, per quanto concerne l'accordo a lungo termine negoziato tra il governo del Regno del Belgio, il governo del Regno dei Paesi Bassi ed il governo del Granducato di Lussemburgo, operanti in comune in virtù del trattato che istituisce l'Unione economica Benelux, parte contraente da un lato, ed il governo della Repubblica socialista di Romania, parte contraente dall'altro, concernente gli scambi commerciali .. 43

69/496/CEE:

Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, recante deroga alla decisione del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali per quanto concerne l'accordo a lungo termine negoziato tra il governo della Repubblica francese ed il governo della Repubblica popolare di Polonia concernente gli scambi commerciali e la cooperazione economica ed industriale 44

69/497/CEE:

Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, recante deroga alla decisione del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali per quanto concerne l'accordo a lungo termine negoziato tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria concernente gli scambi commerciali ed economici tra i due paesi 45

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2607/69 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1969

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per estratti tannici d'eucalipto della voce ex 32.01 D della tariffa doganale comune (anno 1970)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per gli estratti tannici d'eucalipto della voce tariffaria ex 32.01 D, la Comunità economica europea si è impegnata, nel quadro degli ultimi negoziati multilaterali del GATT, ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale di 250 tonnellate metriche ad un dazio del 4 %; che le concessioni tariffarie consentite nel quadro di detti negoziati sono attualmente in vigore e che è pertanto opportuno aprire per l'anno 1970 il contingente tariffario comunitario in questione; che, per quanto riguarda il dazio del contingente risultante da questa concessione, la Comunità ha scelto la procedura prevista al numero I, punto 2 b), del protocollo di Ginevra (1967); che di conseguenza il dazio del contingente è pari al 4,4 %;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e alle prospettive economiche per l'anno 1970;

considerando tuttavia che gli estratti tannici di eucalipto non sono specificati nelle nomenclature statistiche degli Stati membri; che pertanto non è stato possibile ottenere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi per l'insieme degli Stati membri; che il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari aperti dal 1° luglio 1968 per i prodotti in questione non consente sinora una valutazione precisa del fabbisogno effettivo di ciascuno Stato membro; che, in mancanza di dati di base e allo scopo di rendere possibile un'equa ripartizione tra gli Stati membri del contingente tariffario considerato, e tenuto conto delle valutazioni effettuate da taluni Stati membri, è possibile valutare come segue, per ciascuno di essi, il fabbisogno per l'anno 1970 di estratti tannici del tipo in questione provenienti da paesi terzi:

	in tonnellate
Germania	85
Francia	50
Italia	85
Paesi Bassi	15
Unione economica belgo-lussemburghese	15;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di detto prodotto nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente di 250 tonnellate in due frazioni, la prima da ripartire tra gli Stati membri, la seconda per costituire una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per offrire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima frazione del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 60 % circa del volume del contingente; che, su tale base, la prima frazione risulta di 150 tonnellate, mentre la seconda, di 100 tonnellate, costituisce la riserva;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente la sua prima quota, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò fino all'esaurimento della riserva ; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingente ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 il dazio della tariffa doganale comune per gli estratti tannici d'edualipto della voce tariffaria ex 32.01 D è sospeso al livello del 4,4 % ; nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 250 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima frazione di 150 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri ; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 e ammontano per ciascuno degli Stati membri alle quantità qui appresso indicate :

Germania	51 tonnellate
Francia	30 tonnellate
Italia	51 tonnellate
Paesi Bassi	9 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	9 tonnellate.

2. La seconda frazione, corrispondente ad un quantitativo di 100 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è determinata all'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 40 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più, anche la seconda quota, esso procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 20 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. La procedura continua ad essere applicata in tal modo fino ad esaurimento totale della riserva.

4. In deroga a paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierrebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1970.

Articolo 5

Se, alla data del 15 settembre 1970, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1970 al più tardi, la frazione non utilizzata di detta quota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può riversare una frazione superiore se ha motivo di ritenere che essa non sarebbe utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1970 al più tardi, il totale delle importazioni del prodotto in oggetto effettuate fino al 15 settembre 1970 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della sua quota iniziale che esso trasferisce alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3, e li informa non appena le pervengono le notifiche del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, il 15 ottobre 1970 al più tardi, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da esso prelevate in applicazione dell'arti-

colo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione sulle loro quote, man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione d'immissione al consumo.

3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul suo territorio la facoltà di accedere liberamente alle quote ad esso assegnate.

4. Il grado di esaurimento delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. J. DE KOSTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 2608/69 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1969

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornali della voce 48.01 A della tariffa doganale comune (anno 1970)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111, 113 e 28.

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per la carta da giornali della voce tariffaria 48.01 A, la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 625.000 tonnellate metriche in esenzione di dazio doganale a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di Ginevra (1967); che per la Comunità detto protocollo è attualmente in vigore

e bisogna quindi aprire per l'anno 1970 il contingente tariffario comunitario di cui trattasi ;

considerando che, tenuto conto delle attuali possibilità della produzione nella Comunità, il volume del suddetto contingente non consente di soddisfare al prevedibile fabbisogno di importazione ; che di conseguenza è opportuno prevedere un volume supplementare autonomo, determinato con prudenza, con possibilità di adeguarlo nel corso del periodo contingente ; che, in base alle previsioni elaborate da ciascuno Stato membro, tale volume supplementare può essere per ora fissato in 400.000 tonnellate ;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento, rappresentativo, e alle prospettive economiche per l'anno 1970 ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione in provenienza dai paesi terzi, alle seguenti percentuali :

	1966	1967	1968
Germania	67,41	62,58	64,57
Francia	13,81	14,14	11,44
Italia	0,36	1,60	1,22
Paesi Bassi	12,03	13,53	15,93
Unione economica belgo-lussemburghese	6,39	8,15	6,84

considerando tuttavia che, per valutare pienamente i dati statistici citati, è opportuno tener conto del fatto che l'apertura di un contingente tariffario comunitario può modificare notevolmente il rapporto degli scambi precedenti tra gli Stati membri ed i paesi

terzi ; che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato della carta da giornali durante il 1970, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue :

Germania	60
Francia	12,4
Italia	0,6
Paesi Bassi	20,2
Unione economica belgo-lussemburghese	6,8 ;

considerando che, senza derogare alla natura comunitaria del contingente tariffario, è possibile prevedere nella fattispecie un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri, sistema che permette di evitare ogni rischio di superamento del volume del contingente ; che la ripartizione suddetta può perciò avvenire secondo le percentuali indicate nella tabella di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970, il dazio della tariffa doganale comune per la carta da giornali della voce 48.01 A della tariffa doganale comune è totalmente sospeso entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 1.025.000 tonnellate.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è suddiviso tra gli Stati membri nel modo seguente :

Germania	615.000 tonnellate
Francia	127.000 tonnellate
Italia	6.000 tonnellate
Paesi Bassi	207.000 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	70.000 tonnellate.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro gestisce la propria aliquota secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni in provenienza da paesi terzi effettivamente imputate alla loro aliquota.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 2609/69 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1969

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoppa) che misurano per ogni chilogrammo 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi, della voce ex 54.03 B I a) della tariffa doganale comune (anno 1970)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoppa) che misurano per ogni chilogrammo 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi, della voce tariffaria ex 54.03 B I a), la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire, un contingente tariffario comunitario annuo di 500 tonnellate metriche al dazio del 2 % a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di Ginevra (1967); che per la Comunità detto protocollo è attualmente in vigore e bisogna quindi aprire per l'anno 1970 il contingente tariffario comunitario di cui trattasi; che per quanto riguarda il dazio del contingente risultante da tale concessione, la Comunità ha scelto la procedura prevista al numero I, punto 2 b), del suddetto protocollo; che, per conseguenza, il dazio del contingente per il 1970 è del 2,4 %;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'accesso uguale e continuativo di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e

l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria del suddetto contingente in base ai principi innanzi enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve avvenire in base ai prorata dei fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il 1970;

considerando tuttavia che i filati di lino greggi, di detta qualità ben determinata, non sono specificati nelle nomenclature statistiche degli Stati membri; che, in tale situazione, non è stato possibile raccogliere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi, salvo che per la Repubblica federale di Germania che, ai termini dell'articolo 25, paragrafo 1, del trattato beneficiava precedentemente di un contingente tariffario nazionale per i filati in questione; che la Repubblica francese ha comunicato che le sue importazioni dei filati di lino in questione in provenienza dai paesi terzi sono molto limitate; che è

senz'altro opportuno ritenere che lo stesso vale per i Paesi Bassi e l'Unione economica belgo-lussemburghese, mentre le importazioni potrebbero risultare leggermente più elevate in Italia ;

considerando che le importazioni di detti filati di lino in provenienza dai paesi terzi hanno avuto la seguente evoluzione nella Germania, durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi :

1966	1967	1968
224 tonnellate	118 tonnellate	157 tonnellate ;

che, le importazioni imputate alle quote assegnate agli Stati membri sul contingente tariffario comunitario aperto per il 1969 erano le seguenti :

Germania	61 tonnellate	(5 mesi)
Francia	nessuna importazione (al 30.6)	
Italia	1,605 tonnellate	(6 mesi)
Paesi Bassi	3 tonnellate	(5 mesi)
Unione economica belgo-lussemburghese	nessuna importazione (7 mesi);	

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente di 500 tonnellate, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario a un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere a circa il 55 % del volume contingente ; che su tale base la prima parte è di 285 tonnellate, mentre la seconda parte, di 215 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e tutte le volte che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingente ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 il dazio della tariffa doganale comune per i filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoppa) che misurano per ogni chilogrammo 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi della voce ex 54.03 B I a) è sospeso al livello del 2,4 % entro i limiti di un contingente tariffario di 500 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 285 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa fra gli Stati membri ; le aliquote che, salvo le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970, sono rappresentate per ciascuno Stato membro dai seguenti quantitativi :

Germania	255 tonnellate
Francia	5 tonnellate
Italia	15 tonnellate
Paesi Bassi	5 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	5 tonnellate.

2. La seconda parte, di 215 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1 — o questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva — se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 60 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più,

tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 30 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1970.

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 settembre 1970, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso versa nella riserva, entro il 10 ottobre 1970, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischierebbe di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1970, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1970 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della sua aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente

alle disposizioni degli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengano le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 15 ottobre 1970, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, all'uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione sulle loro aliquote man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle aliquote assegnategli.

4. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. J. DE KOSTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 2610/69 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1969

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e di cotone, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09 e ex 55.09 della tariffa doganale comune (anno 1970)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e i tessuti di cotone, lavorati su telai a mano, delle voci tariffarie ex 50.09 e ex 55.09, la Comunità economica europea si è dichiarata disposta a procedere, in maniera autonoma, all'apertura di contingenti tariffari comunitari annuali non discriminatori in esenzione da dazi, per un valore (valore in dogana) di un milione di unità di conto (U.C.) ciascuno; che l'ammissione al beneficio di detti contingenti è tuttavia subordinata alla presentazione di un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità economica europea, all'apposizione, all'inizio ed alla fine di ogni pezza, di un marchio ammesso da dette autorità ed al trasporto diretto dal paese di fabbricazione alla Comunità; che è quindi opportuno aprire per il 1970 i contingenti tariffari comunitari in questione;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, la uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai suddetti contingenti nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento degli stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti comunitari, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, nei confronti dei principi sopra indicati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione dei mercati dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata in rapporto ai fabbisogni degli Stati membri calcolati secondo le statistiche delle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e alle prospettive economiche per il 1970;

considerando tuttavia che i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e di cotone, lavorati su telai a mano,

non sono specificati nelle nomenclature statistiche degli Stati membri; che pertanto non è stato possibile ottenere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi per l'insieme degli Stati membri; che il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari in questione aperti per il 2° semestre del 1968 e per l'anno 1969, non permette, per ora, di avere un'opinione precisa circa il fabbisogno effettivo di ciascuno Stato membro; che, in mancanza di dati di base per tutti gli Stati membri ed allo scopo di rendere possibile un'equa ripartizione tra di loro dei contingenti tariffari comunitari considerati, tenuto conto delle valutazioni effettuate dagli Stati membri, è possibile valutare approssimativamente come segue le percentuali di partecipazione iniziale alla quota contingente di ciascuno degli Stati membri per il 1970:

	Tessuti di seta	Tessuti di cotone
Germania	38,18	36,37
Francia	27,28	27,27
Italia	20	18,18
Paesi Bassi	7,27	9,09
Unione economica belgo-lussemburghese	7,27	9,09

considerando che, per tenere conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti tessuti nei vari Stati membri, è opportuno dividere in due parti i volumi contingenti a concorrenza di 1.000.000 di unità di conto, valore fissato per ciascuno dei due contingenti tariffari, suddividendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire ulteriormente i fabbisogni degli Stati membri che hanno esaurito le loro quote iniziali; che, per offrire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte di ciascun contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe ammontare al 60% dei volumi contingenti aperti a concorrenza del valore sopra citato;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, è opportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver utilizzato quasi completamente una delle sue quote iniziali, proceda al prelievo dalla relativa riserva di una quota supplementare; che questo prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata interamente e ciò fino all'esaurimento di ciascuna riserva; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingente; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei contingenti tariffari ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, in una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato membro deve riversarne una notevole percentuale nella corrispondente riserva, allo scopo di evitare che una parte dell'uno o dell'altro dei contingenti comunitari rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti menzionati in seguito sono totalmente sospesi nell'ambito di due contingenti tariffari comunitari, per un volume corrispondente, per ciascuno di essi ad un valore di 1.000.000 di unità di conto:

- tessuti di seta o di borra di seta (schappe), lavorati su telai a mano (voce ex 50.09 della tariffa doganale comune),
- tessuti di cotone, lavorati su telai a mano (voce ex 55.09 della tariffa doganale comune).

2. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati:

- a) telai a mano, i telai che, per la fabbricazione di tessuti, sono mossi esclusivamente con movimenti delle mani o dei piedi,
- b) valore in dogana, il valore quale risulta dal regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27

giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹⁾.

3. Possono però beneficiare di questi contingenti solo i tessuti:

- a) accompagnati da un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità economica europea, e vistato da un'autorità riconosciuta del paese d'origine;
- b) recanti all'inizio e alla fine di ciascuna pezza un marchio ammesso dalle suddette autorità ⁽²⁾;
- c) trasportati direttamente dal paese di fabbricazione nella Comunità economica europea.

4. A questo riguardo, sono considerate trasportate direttamente:

- a) le merci il cui trasporto viene effettuato senza passare attraverso il territorio di un paese non membro delle Comunità europee. Si precisa che gli scali nei porti di paesi non membri delle Comunità europee non interrompono il trasporto diretto a condizione che le merci non vi siano trasbordate;
- b) le merci il cui trasporto viene effettuato passando attraverso il territorio di uno o più paesi non membri delle Comunità europee, o con trasbordo in uno di questi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi o il trasbordo si effettuino accompagnati da un solo titolo di trasporto emesso nel paese di origine.

Articolo 2

1. Una prima parte di un volume corrispondente ad un valore pari a 600.000 unità di conto, per ciascuno di detti contingenti tariffari viene ripartita tra gli Stati membri; le quote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970, ammontano per ciascuno degli Stati membri ai volumi corrispondenti ai valori indicati in appresso:

- a) per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) lavorati su telai a mano:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ Dichiarazione da iscriverne a processo verbale, relativa all'articolo 1, paragrafo 3 b): « È convenuto che tale comma non osta a che un piombo riconosciuto dalle autorità consenta di soddisfare alle condizioni previste in detto comma. »

	<u>Unità di conto</u>
Germania	229.080
Francia	163.680
Italia	120.000
Paesi Bassi	43.620
Unione economica belgo-lussemburghese	43.620;

b) per i tessuti di cotone, lavorati su telai a mano :

	<u>Unità di conto</u>
Germania	218.220
Francia	163.620
Italia	109.080
Paesi Bassi	54.540
Unione economica belgo-lussemburghese	54.540.

2. La seconda parte, corrispondente per ciascuno dei contingenti comunitari ad un volume corrispondente ad un valore di 400.000 unità di conto, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Quando una delle quote iniziali di uno Stato membro — quale è determinata all'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva corrispondente qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 40 % della propria quota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Quando, dopo aver esaurito una o l'altra delle quote iniziali, uno Stato membro ha utilizzato al 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota, pari al 20 % della propria quota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

3. Quando, dopo aver esaurito una o l'altra seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato al 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, sono valide fino al 31 dicembre 1970.

Articolo 5

Se, alla data del 15 settembre 1970, uno Stato membro non ha esaurito una delle sue quote iniziali, esso versa nella riserva, entro il 10 ottobre 1970 al più tardi, la frazione non utilizzata di detta quota che eccede il 20 % dell'importo iniziale. Esso può riversare un quantitativo superiore se ha motivo di ritenere che esso non sarebbe utilizzato.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1970 al più tardi, l'importo complessivo delle importazioni dei tessuti in oggetto effettuate fino al 15 settembre 1970 incluso e imputate a ciascuno dei contingenti, nonché, se del caso, la frazione di ciascuna delle sue quote iniziali riversate alla riserva corrispondente.

Articolo 6

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 3 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, il 15 ottobre 1970 al più tardi, dell'entità di ciascuna delle riserve dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce ciascuna delle riserve sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in consumo.

3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul suo territorio, la facoltà di accedere liberamente alle quote ad esso assegnate.

4. Il grado di esaurimento delle quote di ciascuno

Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. J. DE KOSTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 2611/69 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1969

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per il ferro-silicio della voce 73.02 C della tariffa doganale comune (anno 1970)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per il ferro-silicio della voce tariffaria 73.02 C, la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo nei limiti di un quantitativo di 20.000 tonnellate metriche in esenzione da dazio doganale a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di Ginevra (1967); che per la Comunità detto protocollo è attualmente in vigore e bisogna quindi aprire per l'anno 1970 il contingente tariffario comunitario di cui trattasi;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente; che tale

ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve avvenire in base ai prorata dei fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici delle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il 1970;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione in provenienza dai paesi terzi, alle percentuali indicate in appresso; che l'apertura del contingente tariffario comunitario, dal 1968 soltanto, può tuttavia ancora modificare notevolmente il rapporto degli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi; che, in base ai dati relativi ai primi mesi del 1969, alle relative estrapolazioni ed alle stime operate dagli Stati membri, le suddette percentuali potrebbero, nel 1969, situarsi ai seguenti livelli:

	1966	1967	1968	Percentuale media reale per gli anni 1966—1968	1969
Germania	67,28	63,50	66,91	66	46,19
Francia	0,65	0,18	0,31	0,37	0,56
Italia	10,94	18,47	14,42	14,61	20,47
Paesi Bassi	4,85	4,25	4,33	4,46	7,33
Unione economica belgo-lussemburghese	16,28	13,60	14,03	14,56	25,45

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silicio durante il 1970, la percentuale di partecipazione al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue :

Germania	17,50
Francia	0,25
Italia	4,75
Paesi Bassi	18,50
Unione economica belgo-lussemburghese	59 ;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato appare possibile, senza derogare alla natura comunitaria di esso, prevedere nella fattispecie un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che quest'ultima potrebbe perciò effettuarsi secondo le percentuali indicate nella tabella di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 il dazio della tariffa doganale comune per il ferro-silicio della voce 73.02 C è totalmente sospeso entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 20.000 tonnellate.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è suddiviso tra gli Stati membri nel modo seguente :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.

Germania	3.500 tonnellate
Francia	50 tonnellate
Italia	950 tonnellate
Paesi Bassi	3.700 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	11.800 tonnellate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione, sulla loro quota, man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione d'immissione al consumo.
2. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul suo territorio la facoltà di accedere liberamente alla quota ad esso assegnata.
3. Il grado di esaurimento della quota di ciascuno Stato membro è rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni in provenienza da paesi terzi effettivamente imputate alla loro aliquota.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. J. DE KOSTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 2612/69 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1969

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della voce 73.02 D della tariffa doganale comune (anno 1970)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per il ferro-silico-manganese della voce tariffaria 73.02 D, la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire, a decorrere dal 1969, un contingente tariffario comunitario di 50.000 tonnellate metriche in esenzione di dazio doganale; che bisogna quindi aprire, il 1° gennaio 1970, il contingente tariffario comunitario di cui trattasi;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'accesso uguale e continuativo di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra gli Stati

membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi innanzi enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve avvenire in base ai prorata dei fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il 1970;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie del prodotto in questione in provenienza dai paesi terzi alle percentuali indicate in appresso; che l'apertura del contingente tariffario comunitario, dal 1968 soltanto, può tuttavia ancora modificare notevolmente il rapporto degli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi; che, in base ai dati relativi ai primi mesi del 1969, alle estrapolazioni di tali dati e alle previsioni operate in particolare dagli Stati membri, tali percentuali potrebbero raggiungere, nel 1969, i livelli seguenti:

	1966	1967	1968	Percentuale media reale per gli anni 1966—1968	1969
Germania	79,14	70,824	74,712	73,765	73,808
Francia	0,04	0,805	0,689	0,518	0,539
Italia	14,09	18,942	11,919	15,306	9,698
Paesi Bassi	0,51	1,649	1,541	1,225	1,271
Unione economica belgo-lussemburghese	6,22	7,780	11,139	9,186	14,684

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silico-manganese durante il 1970, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

Germania	87,30
Francia	0,20
Italia	3,80
Paesi Bassi	1,50
Unione economica belgo-lussemburghese	7,20;

considerando che per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente di 50.000 tonnellate, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello relativamente alto, che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 94% del volume contingen-

tale ; che su tale base la prima parte è di 47.000 tonnellate, mentre la seconda parte, di 3.000 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e tutte le volte che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingente ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora in una data determinata del periodo contingente, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 il dazio della tariffa doganale comune per il ferro-silico-manganese della voce 73.02 D è totalmente sospeso entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 50.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 47.000 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che, salvo le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970, sono rappresentate per ciascuno Stato membro dai seguenti quantitativi :

Germania	41.000 tonnellate
Francia	100 tonnellate
Italia	1.800 tonnellate
Paesi Bassi	700 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	3.400 tonnellate.

2. La seconda parte di 3.000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva, se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 2,5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1970.

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 settembre 1970, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso versa nella riserva, entro il 10 ottobre 1970, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischierebbe di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1970, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1970 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della sua aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengano le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 15 ottobre 1970, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione sulle

loro aliquote man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in consumo.

3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle aliquote assegnategli.

4. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. J. DE KOSTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 2613/69 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1969

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10% o meno di carbonio e da oltre il 30% sino al 90% incluso, di cromo (ferro-cromo superraffinato) della voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune (anno 1970)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per il ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10% o meno di carbonio e da oltre il 30% sino al 90% incluso, di cromo (ferro-cromo superraffinato) della voce tariffaria ex 73.02 E I, la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo

di 3.000 tonnellate metriche in esenzione di dazio doganale a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di Ginevra (1967); che per la Comunità detto protocollo è attualmente in vigore e bisogna quindi aprire per il 1970 il contingente tariffario comunitario di cui trattasi;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione,

deve avvenire in base ai prorata dei fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici delle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il 1970 ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro rap-

presentano, rispetto alle importazioni nella Comunità del prodotto in causa in provenienza dai paesi terzi, le percentuali indicate in appresso ; che l'apertura del contingente tariffario comunitario, dal 1968 soltanto, può tuttavia modificare sensibilmente il rapporto degli scambi degli Stati membri con i paesi terzi ; che, in base ai dati relativi ai primi mesi del 1969, alle estrapolazioni di tali dati e alle previsioni effettuate in particolare dagli Stati membri, tali percentuali potrebbero raggiungere nel 1969 i livelli seguenti :

	1966	1967	1968	Percentuale media reale per gli anni 1966—1968	1969
Germania	61,824	50,156	78,624	71,542	82,057
Francia	1,908	14,673	1,568	1,805	1,246
Italia	33,962	33,581	19,065	25,436	16,118
Paesi Bassi	0,311	0,109	0,110	0,146	0,081
Unione economica belgo-lussemburghese	1,995	1,481	0,633	1,071	0,498

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-cromo durante il 1970, la percentuale di partecipazione al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue :

Germania	6,66
Francia	0,34
Italia	87
Paesi Bassi	1,66
Unione economica belgo-lussemburghese	4,34 ;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente ridotto, sembra possibile prevedere nella fattispecie, senza derogare alla natura comunitaria di tale contingente tariffario, un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che la ripartizione suddetta può perciò avvenire secondo le percentuali indicate nella tabella di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 il dazio della tariffa doganale comune per il ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e da

oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della voce ex 73.02 E I, è totalmente sospeso entro i limiti di un contingente tariffario di 3.000 tonnellate.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario indicato all'articolo 1 è suddiviso tra gli Stati membri nel modo seguente :

Germania	200 tonnellate
Francia	10 tonnellate
Italia	2.610 tonnellate
Paesi Bassi	50 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	130 tonnellate.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro gestisce la propria aliquota secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni in provenienza da paesi terzi effettivamente imputate alla loro aliquota.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. J. DE KOSTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 2614/69 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1969

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di alluminio greggio della voce 76.01 A della tariffa doganale comune (anno 1970)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per l'alluminio greggio della voce tariffaria 76.01 A, la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 130.000 tonnellate metriche al dazio del 5 % a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di Ginevra (1967); che per la Comunità detto protocollo è attualmente in vigore e bisogna quindi aprire per il 1970 il contingente tariffario comunitario di cui trattasi;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'accesso uguale e continuativo di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, ap-

pare atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi innanzi enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve avvenire in base ai prorata dei fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il 1970;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni per il consumo in tutti gli Stati membri del prodotto in questione in provenienza dai paesi terzi, alle percentuali indicate in appresso; che l'apertura del contingente tariffario comunitario, dal 1968 soltanto, può tuttavia modificare sensibilmente il rapporto degli scambi degli Stati membri con i paesi terzi; che sulla base dei dati relativi ai primi mesi del 1969, delle estrapolazioni di tali dati e delle previsioni effettuate in particolare dagli Stati membri, tali percentuali potrebbero raggiungere nel 1969 i livelli seguenti:

	1966	1967	1968	Percentuale media reale per gli anni 1966—1968	1969
Germania	65,06	43,025	62,020	53,135	61,010
Francia	7,57	23,477	0,780	9,703	0,676
Italia	14,72	10,442	4,863	8,707	6,082
Paesi Bassi	6,67	6,054	7,399	6,436	9,529
Unione economica belgo-lussemburghese	5,98	17,002	24,938	22,019	22,703

considerando che è tuttavia opportuno stimare la suddetta percentuale in rapporto alla prevedibile evoluzione dei fabbisogni d'importazione per il consumo degli Stati membri in provenienza da paesi terzi ; che la stima delle importazioni per il consumo in ciascuno degli Stati membri durante il 1970 è difficile, date segnatamente le notevoli variazioni verificatesi negli anni precedenti nella maggior parte di essi ; che sulla scorta di tali dati la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue :

Germania	60,5
Belgio	20,15
Francia	1,5
Italia	8
Lussemburgo	1,35
Paesi Bassi	8,5 ;

considerando che per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri occorre suddividere in due parti il volume del contingente di 130.000 tonnellate, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario a un livello relativamente alto, che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'85 % circa del volume contingenziale ; che su tale base la prima parte è 110.000 tonnellate, mentre la seconda parte, di 20.000 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e tutte le volte che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingenziale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingenziale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora in una data determinata del periodo contingenziale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 il dazio della tariffa doganale comune per l'alluminio greggio della voce 76.01 A è sospeso al livello del 5 % entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 130.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 110.000 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che, salvo le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970, sono rappresentate per ciascuno Stato membro dai seguenti quantitativi :

Germania	66.550 tonnellate
Belgio	22.165 tonnellate
Francia	1.650 tonnellate
Italia	8.800 tonnellate
Lussemburgo	1.485 tonnellate
Paesi Bassi	9.350 tonnellate.

2. La seconda parte, di 20.000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

3. Qualora, esaurita la seconda aliquota, la terza aliquota prelevata da uno Stato membro sia utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2,

al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può effettuare il prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che queste rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1970.

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 settembre 1970, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso versa nella riserva, entro il 10 ottobre 1970, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischierebbe di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1970, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1970 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della sua aliquota iniziale versata nella riserva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengano le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 15 ottobre 1970, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro gestisce le proprie aliquote secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

2. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro è determinato in base alle importazioni del prodotto considerato presentate in dogana mediante dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 2615/69 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1969

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune (anno 1970)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per il magnesio greggio della voce tariffaria 77.01 A, la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo entro il limite di un quantitativo calcolato in modo tale che la parte del consumo della Comunità non coperta dalla produzione comunitaria del prodotto in questione sia importata in esenzione di dazio doganale a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di Ginevra (1967); che per la Comunità detto protocollo è attualmente in vigore per il 1970 e bisogna quindi aprire il contingente tariffario comunitario di cui trattasi;

considerando che, per fissare il volume del contingente tariffario di cui trattasi, occorre valutare il consumo complessivo delle industrie utilizzatrici degli Stati membri durante l'anno contingente, nonché il livello della produzione comunitaria nello stesso periodo; che, per l'anno 1970, una valutazione anche molto approssimativa del consumo e della produzione totali della Comunità è estremamente aleatoria, data l'impossibilità di stimare sin d'ora il volume del consumo di magnesio greggio di alcuni Stati membri nell'anno considerato, nonché il livello che potrebbe raggiungere la produzione comunitaria, livello che potrebbe essere molto alto per effetto dell'ampliamento degli impianti esistenti nella Comunità; che, in ogni caso, è escluso che per l'anno in questione la produzione comunitaria possa soddisfare interamente il fabbisogno comunitario; che, pertanto, occorre fissare il volume contingente annuo ad un livello adeguato, per esempio, a 15.000 tonnellate; che la fissazione di tale volume, basata su caute valutazioni, non esclude ulteriori ritocchi;

considerando che il mercato del magnesio contenente in peso il 99,8 % o più di magnesio puro (in appresso denominato « magnesio greggio non in lega ») da una parte, e quello del magnesio contenente in peso una quantità di magnesio puro inferiore al 99,8 % (in appresso denominato « magnesio greggio in lega ») dall'altra, presentano notevoli differenze; che occorre pertanto operare una distinzione tra

queste due qualità di magnesio e suddividere tra esse il volume contingente sopra indicato;

considerando che, per quanto riguarda il magnesio greggio non in lega, gli Stati membri, tenuto conto di un volume contingente di 15.000 tonnellate, hanno dichiarato un fabbisogno di importazioni in provenienza dai paesi terzi di 1.200 tonnellate; che tale cifra appare giustificata se si tiene conto, da un lato, della percentuale che rappresentava precedentemente - e in particolare nei primi mesi dell'anno 1969 - il consumo di tale qualità di magnesio rispetto al consumo totale di detto metallo, e, dall'altro, delle possibilità di sviluppo a breve termine della produzione comunitaria di questa stessa qualità di magnesio; che pertanto il volume del contingente di 15.000 tonnellate può essere suddiviso in 1.200 tonnellate di magnesio greggio non in lega e 13.800 tonnellate di magnesio greggio in lega;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'accesso uguale e continuativo di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione tra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenuto conto dei principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione dei mercati dei prodotti in questione, deve avvenire in base ai prorata dei fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, in base alle prospettive economiche per il 1970; che, pertanto, le percentuali di partecipazione iniziale possono approssimativamente determinarsi come segue:

— per il magnesio greggio non in lega:

Germania	62,22
Francia	0,80
Italia	0,20
Paesi Bassi	14
Unione economica belgo-lussemburghese	22,78;

— per il magnesio greggio in lega :

Germania	99
Francia	0,21
Italia	0,22
Paesi Bassi	0,36
Unione economica belgo-lussemburghese	0,21;

considerando che, per tener conto più esattamente dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre suddividere in due frazioni il volume contingente previsto per ciascuna qualità di magnesio greggio, ripartendo la prima tra gli Stati membri secondo le percentuali suindicate e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro è opportuno fissare le frazioni iniziali al livello di 1.050 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e di 11.040 tonnellate per il magnesio greggio in lega, mentre i saldi, ossia rispettivamente 150 e 2.760 tonnellate, costituiscono le riserve ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente l'una o l'altra delle sue quote iniziali, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò fino all'esaurimento della riserva ; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingente ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato membro dovrebbe riversarne una notevole percentuale nella riserva corrispondente, allo scopo di evitare che una parte di uno o dell'altro contingente rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1970 il dazio della tariffa doganale comune per il magnesio greggio

della voce tariffaria 77.01 A è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 15.000 tonnellate, di cui :

- 1.200 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso il 99,8 % o più di magnesio puro ;
- 13.800 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro.

Articolo 2

1. Una prima frazione di ciascuno dei volumi contingenti di cui all'articolo 1, comportanti rispettivamente 1.050 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e 11.040 tonnellate per il magnesio greggio in lega, viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 ed ammontano per ciascuno degli Stati membri alle quantità qui appresso indicate :

- a) per quanto riguarda il magnesio greggio contenente in peso il 99,8 % o più di magnesio puro :

Germania	654 tonnellate
Francia	8 tonnellate
Italia	2 tonnellate
Paesi Bassi	147 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	239 tonnellate;

- b) per quanto riguarda il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro :

Germania	10.930 tonnellate
Francia	23 tonnellate
Italia	24 tonnellate
Paesi Bassi	40 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	23 tonnellate.

2. Le seconde frazioni corrispondenti rispettivamente a 150 tonnellate e a 2.760 tonnellate, costituiscono le riserve comunitarie.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro — quale è determinata all'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva corrispondente qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle sue quote iniziali, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più, anche la seconda quota, esso procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. La procedura continua ad essere applicata in tal modo fino ad esaurimento totale della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1970.

Articolo 5

Se, alla data del 15 settembre 1970, uno Stato membro non ha esaurito l'una o l'altra delle sue quote iniziali esso trasferisce alla riserva corrispondente, entro il 10 ottobre 1970, al più tardi, la frazione non utilizzata di detta quota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può riversare una frazione superiore se ha motivo di ritenere che essa non sarebbe utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1970 al più tardi, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino

al 15 settembre 1970 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione di ciascuna delle sue quote iniziali che esso trasferisce a ciascuna delle riserve.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3, e li informa non appena le pervengono le notifiche del grado di esaurimento delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, il 15 ottobre 1970 al più tardi, dell'entità di ciascuna delle riserve dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro gestisce le sue quote secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

2. Il grado di esaurimento delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione, presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. J. DE KOSTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 2616/69 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1969

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 34.000 tonnellate di merluzzi interi, decapitati o in pezzi, semplicemente salati o in salamoia, o secchi, della voce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune (anno 1970)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i merluzzi interi, decapitati o in pezzi, semplicemente salati o in salamoia, o secchi, della voce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune, la Comunità economica europea si è impegnata, nel quadro degli ultimi negoziati multilaterali del GATT, ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale di 34.000 tonnellate in esenzione da dazio; che le concessioni tariffarie consentite nel quadro di detti negoziati sono attualmente in vigore e che è pertanto opportuno aprire per il 1970 il contingente comunitario in questione;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per tale contingente, a tutte le importazioni dei pesci in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei pesci in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e alle prospettive economiche per il 1970;

considerando che, durante il 1967 e il 1968, le importazioni di ciascuno Stato membro dei pesci in questione dai paesi terzi hanno raggiunto, rispetto al totale delle importazioni nella Comunità, le percentuali sottoindicate; che, sulla base dei dati relativi ai primi mesi del 1969, nonché delle relative estrapolazioni e delle previsioni effettuate da alcuni Stati membri, le percentuali per il 1969 potrebbero raggiungere i livelli seguenti:

	1967	1968	1969
Germania	1,4	2,0	4,3
Francia	0,4	0,3	0,4
Italia	93,2	80,6	87,2
Paesi Bassi	0,5	0,7	0,6
Unione economica belgo-lussemburghese	4,5	16,4	7,5

considerando che, tenendo conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione durante il 1970, la percentuale di partecipazione iniziale al contingente può essere approssimativamente calcolata nel modo seguente:

Germania	2,5
Francia	1,0
Italia	86,5
Paesi Bassi	1,0
Unione economica belgo-lussemburghese	9,0;

considerando che, per tenere conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di detti pesci nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente di 34.000 tonnellate in due frazioni, la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda per costituire una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per offrire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario ad un livello relativamente elevato, che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % circa del volume del contingente; che, su tale base, la prima frazione risulta di 31.000 tonnellate, mentre la seconda di 3.000 tonnellate, costituisce la riserva;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tenere conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente la sua prima quota, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro, ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, e ciò fino all'esaurimento della riserva; che le quote iniziali e

supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, potere seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una considerevole percentuale nella riserva, allo scopo di evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1970 il dazio della tariffa doganale comune per i merluzzi interi, decapitati o in pezzi, semplicemente salati o in salamoia, o secchi, della voce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune, è totalmente sospeso nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 34.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima frazione di 31.000 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 ed ammontano per ciascuno degli Stati membri alle quantità qui appresso indicate:

Germania	775 tonnellate
Francia	300 tonnellate
Italia	26.825 tonnellate
Paesi Bassi	310 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	2.790 tonnellate.

2. La seconda frazione, corrispondente ad un quantitativo di 3.000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è definita all'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al pre-

lievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. La procedura continua ad essere applicata, in tal modo, fino ad esaurimento totale della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1970.

Articolo 5

Se, alla data del 15 ottobre 1970, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 novembre 1970 al più tardi, la frazione non utilizzata di detta quota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può riversare una frazione superiore se ha motivo di ritenere che essa non sarebbe utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 novembre 1970 al più tardi, il totale delle importazioni del prodotto in oggetto effettuate fino al 15 ottobre 1970 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della sua quota iniziale che esso trasferisce alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3, e li informa non appena le pervengono le notifiche del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, il 15 novembre 1970 al più tardi, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro gestisce le quote conformemente alle proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

2. Il grado di utilizzazione delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni dei pesci in questione presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 2617/69 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1969

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 20.000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della voce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le giovenche e le vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della voce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune, la Comunità economica europea si è impegnata, nel quadro dei negoziati multilaterali del GATT, ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 20.000 capi al dazio del 6 %; che le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le condizioni di ammissione al beneficio del contingente in causa; che le concessioni tariffarie accordate nell'ambito di questi negoziati sono attualmente in vigore e che converrebbe quindi aprire per il 1970, il contingente tariffario comunitario di cui trattasi; che, su richiesta del paese terzo principale fornitore e per tener conto il più pos-

sibile del periodo di fine alpeggio, appare opportuno aprire, il 1° gennaio 1970, un contingente tariffario comunitario che copra il primo semestre 1970 e che ammonti alla metà del contingente summenzionato, cioè 10.000 capi, e aprire, il 1° luglio 1970, un nuovo contingente che copra il periodo 1° luglio 1970 - 30 giugno 1971 e che ammonti al volume totale annuo consolidato; che a titolo eccezionale tale volume verrà aumentato per il periodo contingente anzidetto degli eventuali residui delle quote assegnate nonché della riserva comunitaria costituita a norma del presente regolamento;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per tale contingente a tutte le importazioni degli animali in questione in tutti gli Stati membri, sino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati mem-

bri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che le possibilità di utilizzazione di tali razze sono necessariamente condizionate da fattori particolari, sia geografici che zootecnici; che fra gli Stati membri, soltanto la Germania, la Francia e l'Italia possiedono regioni propizie all'allevamento di questo tipo di bestiame; che pur tenendo conto di questi elementi particolari, è altresì opportuno salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione prevedendo la copertura degli eventuali fabbisogni che potrebbero manifestarsi negli altri Stati membri; che a titolo eccezionale, il sistema previsto all'articolo 3 del presente regolamento permette di tener conto di tali elementi; che la ripartizione iniziale fra i tre suddetti Stati membri, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato in questione, deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e alle prospettive economiche per il 1970;

considerando tuttavia che non è stato finora possibile uniformare le regolamentazioni applicabili nei vari Stati membri in materia di controllo delle importazioni di animali destinati alla macellazione e di bestiame da allevamento o da reddito; che, stando così le cose, i dati statistici forniti dagli Stati membri per questo settore non possono essere considerati sufficientemente precisi e rappresentativi per servire da base alla ripartizione di cui trattasi; che il grado di esaurimento attuale del contingente tariffario comunitario aperto per il 1969 e per gli stessi animali, nonché le previsioni effettuate dai tre Stati membri suddetti, tanto per la fine del 1969 quanto per il 1970, permettono di valutare come segue il fabbisogno di ciascuno di essi per quanto riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi, per il 1° semestre 1970:

Germania	5.000 capi
Francia	1.750 capi
Italia	3.250 capi;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti animali negli Stati membri, occorre suddividere in due frazioni il volume del contingente di 10.000 capi, la prima da ripartire tra la Germania, la Francia e l'Italia, la seconda per costituire una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di quelli di detti Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale, nonché l'eventuale fabbisogno che potrebbe mani-

festarsi negli altri Stati membri; che per offrire agli importatori dei tre suddetti Stati membri una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario ad un livello relativamente alto, che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 70 % del volume contingente; che, su tale base, la prima frazione è di 7.000 capi, mentre la seconda frazione, di 3.000 capi, costituisce la riserva;

considerando che le quote iniziali di detti Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo elemento ed evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi totalmente la sua quota iniziale, proceda al prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato dallo Stato membro interessato ogniquale volta la sua quota complementare sia stata quasi totalmente utilizzata e ciò fino all'esaurimento della riserva; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro, si rendesse disponibile una cospicua rimanenza, tale Stato membro dovrebbe trasferirne una parte notevole nella riserva, allo scopo di evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1970, il dazio della tariffa doganale comune per le giovenche e le vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau, della voce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 6 % entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 10.000 capi.

Articolo 2

1. Una prima frazione di 7.000 capi di tale contingente tariffario comunitario viene ripartita tra alcuni Stati membri; le quote che, fatte salve le

disposizioni dell'articolo 6, sono valide dal 1° gennaio al 30 giugno 1970, ammontano per ciascuno di tali Stati membri ai quantitativi indicati in appresso:

Germania	3.520 capi
Francia	1.375 capi
Italia	2.125 capi.

2. La seconda frazione di 3.000 capi, costituisce la riserva.

Articolo 3

Se il fabbisogno del bestiame di cui all'articolo 1 si manifesta negli altri Stati membri, questi prelevano una quota adeguata dalla riserva, sempreché la consistenza di quest'ultima lo permetta.

Detti Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli importatori di questa possibilità.

Articolo 4

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, — quale è determinata in detto paragrafo, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita nella riserva qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 6 — venga utilizzata in ragione del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota, eventualmente arrotondata all'unità superiore, pari al 15 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato, in ragione del 90 % o più la seconda quota, esso procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota, eventualmente arrotondata all'unità superiore, pari al 7,5 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota esso procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. La procedura continua ad essere applicata per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esau-

rite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto a applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 sono valide sino al 30 giugno 1970.

Articolo 6

Se, alla data del 15 maggio 1970, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 1 o quale risulta dall'applicazione dell'articolo 3, esso trasferisce nella riserva, entro il 10 giugno 1970, la frazione non utilizzata di detta quota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una frazione superiore se ha motivo di ritenere che essa non sarebbe utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 giugno 1970, il totale delle importazioni degli animali in questione, effettuate sino al 15 maggio 1970 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della sua quota iniziale che esso trasferisce nella riserva.

Ciascuno Stato membro comunica del pari alla Commissione, entro il 31 luglio 1970, le eventuali rimanenze alla data del 30 giugno 1970 delle quote assegnategli in applicazione del presente regolamento, rimanenze che unitamente all'eventuale residuo della riserva comunitaria, si aggiungeranno al volume della riserva relativa al periodo contingente 1° luglio 1970 — 30 giugno 1971.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 e li informa, non appena le pervengano le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 giugno 1970, del volume della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il volume allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Ciascuno degli Stati membri di cui agli articoli 2 e 3 determina, per le rispettive quote, le condizioni di ammissione al beneficio del contingente

tariffario in causa e gestisce dette quote secondo le proprie disposizioni amministrative, segnatamente in materia di contingenti tariffari.

2. Il grado di esaurimento delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni degli animali considerati, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1969.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2618/69 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1969

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5.000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della voce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i tori, le vacche e le giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della voce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune, la Comunità economica europea si è impegnata, nel quadro degli ultimi negoziati multilaterali del GATT, ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 5.000 capi al dazio del 4 %; che, per essere ammessi al beneficio di detto contingente, gli animali di queste razze debbono soddisfare alle seguenti esigenze:

- tori: certificato d'ascendenza;
- femmine: certificato d'ascendenza o certificato d'iscrizione al libro genealogico « Herdbook » attestante la purezza della razza;

considerando che le concessioni tariffarie accordate nell'ambito di questi negoziati sono attualmente in vigore e che converrebbe quindi aprire per il 1970 il

contingente tariffario comunitario di cui trattasi; che, su richiesta del paese terzo principale fornitore e per tener conto il più possibile del periodo di fine alpeggio, appare opportuno aprire, il 1° gennaio 1970, un contingente tariffario comunitario che copra il primo semestre 1970 e che ammonti alla metà del contingente summenzionato, cioè 2.500 capi, e aprire, il 1° luglio 1970, un nuovo contingente che copra il periodo 1° luglio 1970 - 30 giugno 1971 e che ammonti al volume totale annuo consolidato; che a titolo eccezionale tale volume verrà aumentato per il periodo contingente anzidetto degli eventuali residui delle quote assegnate nonché della riserva comunitaria costituita a norma del presente regolamento;

considerando che è opportuno garantire in particolare la uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per tale contingente a tutte le importazioni degli animali in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che le possibilità di utiliz-

zazione di tali razze sono necessariamente condizionate da fattori particolari, sia geografici che zootecnici; che, fra gli Stati membri, soltanto la Germania, la Francia e l'Italia possiedono regioni propizie all'allevamento di questo tipo di bestiame; che, pur tenendo conto di questi elementi particolari, è altresì opportuno salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione prevedendo la copertura degli eventuali fabbisogni che potrebbero manifestarsi negli altri Stati membri; che a titolo eccezionale, il sistema previsto all'articolo 3 del presente regolamento permette di tener conto di tali elementi; che la ripartizione iniziale fra i tre suddetti Stati membri, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato in questione, deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e alle prospettive economiche per il 1970;

considerando tuttavia che non è stato finora possibile uniformare le regolamentazioni applicabili nei vari Stati membri in materia di controllo delle importazioni di animali destinati alla macellazione e di bestiame da allevamento o da reddito; che, d'altra parte, gli animali di queste razze ben determinate non sono indicati specificatamente nelle nomenclature statistiche degli Stati membri; che, stando così le cose, i dati statistici che gli Stati membri potrebbero eventualmente fornire in questo settore non possono essere considerati sufficientemente precisi e rappresentativi per servire da base alla ripartizione di cui trattasi; che soltanto l'Italia, che nel 1967 beneficiava ancora di un contingente tariffario nazionale per 3.000 capi di questi animali, al dazio del 2,4 %, ha potuto giustificare importazioni in provenienza da paesi terzi per 6.254 capi nel corso dell'anno suddetto; che, sulla base delle stime effettuate dai tre Stati membri interessati, il fabbisogno di ciascuno di detti Stati di animali di tale specie, in provenienza dai paesi terzi, può essere valutato come segue per il primo semestre 1970

Germania :	125 capi
Francia :	60 capi
Italia :	2.315 capi ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti animali nei vari Stati membri, è opportuno suddividere il contingente di 2.500 capi in due frazioni, la prima da ripartire fra la Germania, la Francia e l'Italia, la seconda per costituire una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di quelli di detti Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale, nonché l'eventuale fabbisogno che può manifestarsi negli

altri Stati membri; che, per offrire agli importatori dei tre suddetti Stati membri una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario a un livello relativamente alto, che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % circa del volume contingenziale; che, su tale base, la prima frazione è di 2.050 capi, mentre la seconda, di 450 capi, costituisce la riserva;

considerando che le quote iniziali di detti Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo elemento ed evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi totalmente la sua quota iniziale, proceda al prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato dallo Stato membro interessato ogniqualvolta la sua quota complementare sia stata quasi totalmente utilizzata e ciò fino all'esaurimento della riserva; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingenziale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora, ad una data determinata del periodo contingenziale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una cospicua rimanenza, tale Stato membro dovrebbe trasferirne una parte notevole nella riserva allo scopo di evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1970, il dazio della tariffa doganale comune per i tori, le vacche e le giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, delle razze pezzate del Simmental, di Schwyz e di Friburgo, della voce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 4 %, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 2.500 capi.

Articolo 2

1. Una prima frazione di 2.050 capi di tale contingente tariffario comunitario viene ripartita fra alcuni Stati membri; le aliquote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, sono valide dal 1° gen-

naio al 30 giugno 1970, ammontano per ciascuno di tali Stati membri ai quantitativi indicati in appresso:

Germania :	100 capi
Francia :	50 capi
Italia :	1.900 capi.

2. La seconda frazione, di 450 capi, costituisce la riserva.

Articolo 3

Se il fabbisogno di bestiame di cui all'articolo 1 si manifesta negli altri Stati membri, questi prelevano una quota adeguata dalla riserva, sempreché la consistenza di quest'ultima lo permetta.

Detti Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli importatori di questa possibilità.

Articolo 4

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, — quale è determinata in detto paragrafo, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita nella riserva qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 6 — venga utilizzata in ragione del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota, eventualmente arrotondata all'unità superiore, pari al 15 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato, in ragione del 90 % o più, la seconda quota, esso procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione al prelievo di una terza quota, eventualmente arrotondata all'unità superiore, pari al 7,5 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. La procedura continua ad essere applicata per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esau-

rite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto a applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, sono valide sino al 30 giugno 1970.

Articolo 6

Se, alla data del 15 maggio 1970, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 1, o quale risulta dall'applicazione dell'articolo 3, esso trasferisce nella riserva entro il 10 giugno 1970, la frazione non utilizzata di detta quota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una frazione superiore se ha motivo di ritenere che essa non sarebbe utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 giugno 1970 al più tardi, il totale delle importazioni degli animali in questione, effettuate sino al 15 maggio 1970 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della sua quota iniziale che esso trasferisce nella riserva.

Ciascuno Stato membro comunica del pari alla Commissione, entro il 31 luglio 1970, le eventuali rimanenze alla data del 30 giugno 1970 delle quote assegnategli in applicazione del presente regolamento, rimanenze che, unitamente all'eventuale residuo della riserva comunitaria, si aggiungeranno al volume della riserva relativa al periodo contingente 1° luglio 1970 — 30 giugno 1971.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 e li informa, non appena le pervengano le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 giugno 1970, del volume della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e, a tal fine, ne precisa il volume allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Ciascuno degli Stati membri di cui agli articoli 2 e 3 determina per le rispettive quote, le condi-

zioni di ammissione al beneficio del contingente tariffario in causa e gestisce dette quote secondo le proprie disposizioni amministrative, segnatamente in materia di contingenti tariffari.

2. Il grado di esaurimento delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni degli animali considerati, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1969.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2619/69 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1969

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate, della voce 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno ripartire fra gli Stati membri, per il 1970, il contingente tariffario comunitario di 22.000 tonnellate di carni congelate della specie bovina domestica della voce 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune, consolidato al dazio del 20 % nell'ambito del GATT; che la ripartizione può essere definitiva poiché sembra certo che tale contingente, che rappresenta una minima parte dei fabbisogni d'importazione degli Stati membri, sarà rapidamente esaurito e ad un ritmo più o meno uguale per ciascuna delle quote da attribuire;

considerando che la ripartizione deve tener conto, tra l'altro, del fabbisogno di ogni Stato membro e delle riserve di carni congelate costituite in taluni Stati membri a seguito di misure d'intervento; che tali fabbisogni sono valutati tenendo conto, in particolare, delle importazioni delle carni in oggetto in provenienza dai paesi terzi durante gli anni precedenti e della prevedibile evoluzione nel 1970;

considerando che, nella fattispecie, è opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la facoltà di scegliere il sistema di gestione della propria quota,

Articolo 1

1. Il contingente tariffario di 22.000 tonnellate di carni congelate della specie bovina domestica della voce 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune, consolidato nell'ambito del GATT al dazio del 20 %, è ripartito tra gli Stati membri, a valere sull'annata 1970, nel modo seguente:

Germania	3.000 tonnellate
Francia	2.500 tonnellate
Italia	12.000 tonnellate
Paesi Bassi	2.900 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	1.600 tonnellate.

2. Per l'imputazione su tale contingente, 100 chilogrammi di carne disossata sono equivalenti a 130 chilogrammi di carne non disossata.

Articolo 2

Gli Stati membri determinano, per le loro rispettive quote, le condizioni di ammissione al beneficio del contingente tariffario in causa e gestiscono dette quote secondo le proprie disposizioni amministrative, segnatamente in materia di contingenti tariffari.

Articolo 3

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni in provenienza da paesi terzi imputate sulla loro quota.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 15 dicembre 1969

recante proroga del regolamento finanziario del 30 luglio 1968 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili

(69/491/Euratom, CECA, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 settimo,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'adozione del regolamento finanziario definitivo, occorre prorogare fino al 31 dicembre 1970 il regolamento finanziario del 30 luglio 1968 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

Articolo unico

All'articolo 71 del regolamento finanziario del 30 luglio 1968, la data del « 31 dicembre 1969 » è sostituita da quella del 31 dicembre 1970.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. J. DE KOSTER

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 10. 8. 1968, pag. 1.

REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 15 dicembre 1969

che fissa le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti

(69/492/Euratom, CECA, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 settimo,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee prevede che il bilancio amministrativo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il bilancio della Comunità economica europea e il bilancio di funzionamento della Comunità europea dell'energia atomica sono sostituiti da un bilancio delle Comunità europee; che è perciò opportuno unificare i regolamenti finanziari che fissano le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti;

considerando che è necessario che l'unificazione dei regolamenti finanziari di cui sopra avvenga quanto prima; che è dunque opportuno riprendere provvisoriamente le disposizioni esistenti apportandovi le necessarie modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

TITOLO I

Bilancio di funzionamento

Articolo 1

La Commissione stabilisce, entro un termine di due mesi e decorrere dalla fine del periodo di esecuzione del bilancio, un conto di gestione delle Comunità.

Tale conto comprende la totalità delle operazioni di entrate e di spese concernenti l'esercizio trascorso per ciascuna delle istituzioni delle Comunità. Esso è presentato nella stessa forma e secondo le medesime suddivisioni del bilancio di previsione.

Articolo 2

Per ogni categoria di entrate e di spese, il conto espone segnatamente:

- da un canto,
 - a) le previsioni iniziali di spesa, i riporti, gli stanziamenti accordati nel corso dell'esercizio,
 - b) gli impegni contratti al 31 dicembre dell'esercizio trascorso,
 - c) i pagamenti alla medesima data e alla fine del periodo di esecuzione del bilancio,
 - d) le somme che rimangono da pagare alla fine del periodo di esecuzione del bilancio,
 - e) gli stanziamenti rimasti inutilizzati;
- dall'altro,
 - a) le previsioni di entrata,
 - b) i diritti costatati, i diritti riportati,
 - c) le riscossioni effettuate,
 - d) le somme che rimangono da riscuotere alla fine del periodo di esecuzione del bilancio.

Al conto è allegato:

- un prospetto che espone la situazione di ciascuno degli Stati membri relativamente al suo contributo finanziario,
- un prospetto degli storni di somme,
- un prospetto dei pagamenti effettuati in esecuzione del programma previsto all'articolo 182 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 3

La Commissione stabilisce, entro il termine previsto dall'articolo 1, il bilancio finanziario che descrive l'attivo e il passivo delle Comunità al 31 dicembre

dell'esercizio trascorso. Ad esso è allegata una situazione dei conti, stabilita alla medesima data, nei loro totali e nei saldi.

Articolo 4

Entro il termine di un mese a decorrere dalla fine del periodo di esecuzione del bilancio, ogni istituzione comunica alla Commissione i dati che le sono necessari per la fissazione del conto di gestione e del bilancio finanziario.

Articolo 5

Ogni istituzione comunica trimestralmente alla Commissione di controllo i documenti giustificati delle scritture o le relative copie certificate conformi. Il conto di gestione e il bilancio finanziario sono comunicati alla commissione di controllo entro il termine previsto dall'articolo 1.

Articolo 6

La verifica, che ha luogo sui documenti, ovvero, se necessario, in loco, ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese rispetto alle disposizioni dei trattati del bilancio di previsione, dei regolamenti finanziari e di tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati, nonché di accertarsi della sana gestione finanziaria.

Articolo 7

La Commissione di controllo vigila a che tutti i titoli e i fondi depositati o in cassa siano verificati, mediante attestazioni sottoscritte dai depositari, o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere direttamente a tali verifiche.

Articolo 8

La Commissione e le altre istituzioni delle Comunità forniscono alla commissione di controllo ogni agevolazione di cui quest'ultima ritiene aver bisogno per l'assolvimento della sua missione. In particolare, esse mettono a disposizione della commissione di controllo ogni conto in denaro e in materie, ogni documento contabile, ogni documento giustificativo e ogni inventario che quest'ultima ritiene necessario per la verifica, sui documenti o in loco, del conto di gestione.

Articolo 9

Le osservazioni che, a parere della commissione di controllo, siano di natura tale da dover figurare nella relazione prevista dall'articolo 206 del trattato

che istituisce la Comunità economica europea, dall'articolo 180 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dall'articolo 78 quinto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sono portate a conoscenza della Commissione e delle istituzioni interessate. Le loro risposte a dette osservazioni sono inviate simultaneamente alla commissione di controllo e alla Commissione.

Articolo 10

La Commissione di controllo adotta la relazione sui conti dell'esercizio trascorso non oltre il 15 luglio.

Entro questo stesso termine, essa formula le proprie osservazioni sul bilancio finanziario.

Il conto di gestione, il bilancio finanziario e la relazione della commissione di controllo, alla quale sono allegate le risposte alle osservazioni, sono sottoposti dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo non oltre il 15 settembre.

Articolo 11

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio entro il 31 dicembre. Qualora tale data non possa essere rispettata, il Consiglio informa la Commissione e il Parlamento europeo dei motivi per i quali tale decisione ha dovuto essere rinviata.

TITOLO II

Bilancio delle ricerche e degli investimenti

Articolo 12

Le operazioni attinenti al bilancio delle ricerche e degli investimenti sono descritte in un conto di gestione separato, elaborato, presentato e verificato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini fissati nel presente regolamento per il bilancio di funzionamento.

Oltre agli elementi previsti all'articolo 2, il conto espone:

— da un lato,

- a) l'ammontare dei prestiti concessi dalla Comunità,
- b) l'ammontare dei rimborsi effettuati dalla Comunità per l'estinzione dei mutui contratti ed i relativi oneri;

— dall'altro,

- a) l'ammontare dei mutui ottenuti dalla Comunità,
- b) l'ammontare dei rimborsi effettuati alla Comunità per l'estinzione dei prestiti, in capitale ed in interessi,

Al conto è allegato:

— uno stato che espone la situazione dei mutui contratti e dei prestiti concessi dalla Comunità.

Disposizioni finali

Articolo 13

Le disposizioni del presente regolamento finanziario si applicano agli esercizi 1968 e 1969.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1969

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo

(69/493/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che in taluni Stati membri la possibilità di far uso di denominazioni particolari per i prodotti di vetro cristallo ed i relativi obblighi in materia di composizione di tali prodotti formano oggetto di regolamentazioni differenti, che queste differenze ostacolano gli scambi di tali prodotti e possono essere fonte di distorsioni di concorrenza all'interno della Comunità;

considerando che tali ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato comune possono essere eliminati con l'adozione delle stesse disposizioni da parte di tutti gli Stati membri;

considerando che, per quanto riguarda le denominazioni previste per le diverse categorie di vetro cristallo, nonché le caratteristiche di tali categorie, le disposizioni comunitarie da stabilire hanno lo scopo di proteggere, da un lato l'acquirente contro le frodi e dall'altro il fabbricante che si conformi a tali disposizioni;

considerando che la messa in applicazione di una regolamentazione comunitaria rende necessaria l'elaborazione di metodi uniformi per la determinazione delle proprietà chimiche e fisiche dei prodotti di vetro cristallo aventi le denominazioni stabilite dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti di cui alla voce 70.13 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché la composizione, la caratteristiche di fabbricazione, l'etichettatura e ogni forma di pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 corrispondano alle definizioni e alle norme stabilite nella presente direttiva e nei suoi allegati.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché le denominazioni di cui alla colonna b) dell'allegato I non possono essere utilizzate in commercio per designare prodotti diversi da quelli rispondenti alle caratteristiche specificate alle colonne da d) a g) dell'allegato I.

Articolo 4

1. Un prodotto, oggetto della presente direttiva, che abbia una delle denominazioni previste nell'allegato I, colonna b) può essere anche munito del simbolo d'identificazione come è definito nell'allegato I, colonne h) ed i) della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché, qualora la marca di fabbrica, la ragione sociale di un'impresa od ogni altra iscrizione compari, a titolo principale oppure a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista alle colonne b) e c) dell'allegato I o che possa dar luogo a confusione con quest'ultima, figurino a caratteri molto evidenti, immediatamente seguita dalla marca o dalla ragione sociale o dall'iscrizione:

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 19. 10. 1968, pag. 35.

- a) la sua denominazione, quando il prodotto risponde alle caratteristiche specificate alle colonne da d) a g) dell'allegato I;
- b) l'indicazione della natura esatta del prodotto, quando esso non risponde alle caratteristiche specificate alle colonne da d) a g) dell'allegato I.

Articolo 5

Le denominazioni ed i simboli d'identificazione previsti nell'allegato I possono figurare sulla stessa etichetta.

Articolo 6

Le corrispondenze fra le denominazioni ed i simboli d'identificazione da una parte, e le caratteristiche che figurano nell'allegato I alle colonne da d) a g) dall'altra, non può essere verificata se non utilizzando i metodi definiti all'allegato II.

Articolo 7

I prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a partire dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. A partire dalla notificazione della presente direttiva, gli Stati membri si preoccupano inoltre di informare la Commissione, in tempo utile, per consentirle di presentare le sue osservazioni, di ogni progetto ulteriore di disposizioni essenziali di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo, che essi intendono adottare su materie disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.


Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

ALLEGATO I

LISTA DI CATEGORIE DI VETRO CRISTALLO

N°	Denominazione della categoria		Caratteristiche				Etichettatura	
		Note esplicative	Ossidi metallici (in percentuale)	Densità	Indice di rifrazione	Durezza di superficie	Forma del simbolo	Osservazioni
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	CRISTAL SUPERIEUR 30% CRISTALLO SUPERIORE 30% HOCHBLEIKRISTALL 30% VOLLOODKRISTAL 30%	Le denominazioni possono essere liberamente utilizzate qualunque sia il paese di origine od il paese di destinazione.	PbO ≥ 30%	≥ 3,00	(x)			Etichette rotonde. Colore: oro Ø ≥ 1 cm
2	CRISTAL AU PLOMB 24% CRISTALLO AL PIOMBO 24% BLEIKRISTALL 24% LOODKRISTAL 24%	Il numero indica, in percentuale, il tenore di ossido di piombo.	PbO, ≥ 24%	≥ 2,90	(x)			
3	CRISTALLIN VETRO SONORO SUPERIORE KRISTALLGLAS KRISTALLYNGLAS ⁽¹⁾ SONOORGLAS ⁽²⁾	Si possono utilizzare unicamente le denominazioni redatte nella lingua o nelle lingue del paese dove i prodotti sono messi in commercio.	ZnO, BaO, PbO K ₂ O, singolarmente o combinati. ≥ 10%	≥ 2,45	nD ≥ 1,520			Etichetta a forma di quadrato. Colore: argento Lato: ≥ 1 cm
4	VERRE SONORE VETRO SONORO KRISTALLGLAS SONOORGLAS	Eccezione: sul mercato tedesco, si può vendere con la denominazione « Pressbleikrystal » o « Bleikrystal gepreßt (nei medesimi caratteri) un vetro pressofuso avente un contenuto del 18% di PbO ad una densità di almeno 2,70.	BaO, PbO, K ₂ O singolarmente o combinati ≥ 10%	≥ 2,40		Vickers — 550 ± 20		Etichetta a forma di triangolo equilatero. Colore: argento Lato: ≥ 1 cm

(x) nD ≥ 1,545 quale criterio per una determinazione accessoria non distruttiva dei prodotti (al'atto dell'importazione).

⁽¹⁾ in Belgio.

⁽²⁾ nei Paesi Bassi.

ALLEGATO II

METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ CHIMICHE
E FISICHE DELLE CATEGORIE DEL VETRO CRISTALLO

1. ANALISI CHIMICHE

1.1. BaO e PbO

1.1.1. *Dosaggio della somma: BaO + PbO*

Pesare con un'approssimazione di 0,0001 g circa 0,5 g di polvere di vetro ed introdurli in un crogiolo di platino. Inumidire con acqua ed aggiungere 10 ml d'una soluzione al 15 % di acido solforico e 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare al bagno di sabbia fino a quando si producano vapori bianchi. Lasciare raffreddare e trattare nuovamente con 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare fino a quando si ripresentino dei vapori bianchi. Lasciare raffreddare e risciacquare le pareti del crogiolo con acqua. Riscaldare fino a quando ricompaiono i vapori bianchi. Lasciare raffreddare, aggiungere cautamente 10 ml di acqua, quindi travasare in un recipiente di 400 ml. Risciacquare più volte il crogiolo con una soluzione di acido solforico al 10 % e diluire a 100 ml con la stessa soluzione. Far bollire da 2 a 3 minuti. Lasciar riposare per una notte.

Filtrare su un crogiolo filtrante di porosità 4, lavare con una soluzione d'acido solforico al 10 % e quindi 2 o 3 volte con l'alcool etilico. Lasciar seccare per un'ora nell'essiccatoio a 150°. Pesare il $BaSO_4 + PbSO_4$.

1.1.2. *Dosaggio di BaO*

Pesare con un'approssimazione di 0,0001 g circa 0,5 g di polvere di vetro ed introdurli in un crogiolo di platino. Inumidire con acqua ed aggiungere 10 ml d'acido fluoridrico e 5 ml d'acido perclorico. Riscaldare al bagno di sabbia fino a quando si sviluppino vapori bianchi.

Lasciar raffreddare ed aggiungere nuovamente 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare fino a quando ricompaiono dei vapori bianchi. Lasciar raffreddare e risciacquare le pareti del crogiolo con acqua distillata. Riscaldare nuovamente ed evaporare quasi a secco. Riprendere con 50 ml di acido cloridrico al 10 % e riscaldare debolmente per facilitare la soluzione. Travasare in un recipiente di 400 ml e diluire con acqua a 200 ml. Portare ad ebollizione e far passare una corrente di idrogeno solforato nella soluzione calda. Interrompere la corrente gassosa non appena il precipitato di solfuro di piombo si sia depositato sul fondo del recipiente. Filtrare su una carta da filtro a trama fitta e lavare con acqua fredda saturata di idrogeno solforato.

Far bollire i filtrati ed eventualmente ridurli a 300 ml mediante evaporazione. Aggiungere all'ebollizione 10 ml di una soluzione al 10 % di acido solforico. Togliere dal fuoco e lasciare riposare per almeno 4 ore.

Filtrare su carta da filtro a trama fitta, lavare con acqua fredda, quindi calcinare il precipitato a 1050° C e pesare $BaSO_4$.

1.2. *Dosaggio di ZnO*

Evaporare i filtrati derivati dalla separazione di $BaSO_4$ in modo da ridurre il loro volume a 200 ml. Neutralizzare con l'ammoniaca in presenza di rosso di metile ed aggiungere 20 ml di acido solforico N/10. Portare il ph a 2(ph-metro) aggiungendo acido solforico N/10 o soda caustica N/10 secondo il caso e precipitare a freddo il solfuro di zinco immettendo una corrente di idrogeno solforato. Lasciare depositare il precipitato per 4 ore, poi raccoglierlo su una carta da filtro a trama fitta. Lavare con acqua fredda saturata di idrogeno solforato. Sciogliere il precipitato sul filtro versandovi 25 ml di una soluzione calda di acido cloridrico al 10 %. Lavare il filtro con acqua bollente fino ad ottenere un volume di 150 ml circa. Neutralizzare con ammoniaca in presenza di una cartina di tornasole, quindi aggiungere 1 — 2 g d'urotropina solida per fissare il ph a circa 5. Aggiungere alcune gocce di una soluzione acquosa allo 0,5 % di soluzione di arancione di xilenolo appena preparata e titolare mediante una soluzione di complesso III N/10 fino al viraggio dal rosa al giallo limone.

1.1.3 *Dosaggio di K₂O*

Mediante precipitazione e pesatura del tetrafinil-boruro di K.

Soluzione: 2 g di vetro vengono sciolti dopo rottura e passaggio al setaccio mediante
2 cc di HNO_3 conc.
15 cc $NClO_4$
25 cc Hf

in un crogiolo di platino a bagnomaria, quindi al bagno di sabbia. Dopo la scomparsa dei grandi vapori perclorici (portare fino ad essiccazione), sciogliere mediante 20 cc di acqua calda e 2 — 3 cc HCl conc.

Travasare in un pallone graduato di 200 cc e portare al volume mediante acqua distillata.

Reattivi: Soluzione di tetrafenil-boruro di sodio al 6 %: sciogliere 1,5 g del reattivo in 205 cc di acqua distillata. Eliminare il lieve intorbidamento formatosi aggiungendo un g di alluminio idrato. Agitare 5 minuti e filtrare avendo cura di passare nuovamente sul filtro i primi 20 cc ottenuti.

Soluzione di lavaggio del precipitato: preparare un pò di sale di K mediante precipitazione in una soluzione di circa 0,1 g KCl per 50 ml HCl N/10, in cui si versa agitando la soluzione di tetrafenil-boruro fino a cessazione del precipitato. Filtrare sulla frittata. Lavare con acqua distillata. Seccare in un essiccatoio a temperatura ambiente. Versare quindi 20 — 30 mg di questo sale in 250 cc d'acqua distillata. Agitare di tanto in tanto. Dopo 30 minuti aggiungere 0,5 — 1 g d'alluminio idratato. Agitare per alcuni minuti e quindi filtrare.

Esecuzione: Prelevare sul liquido cloridrico di soluzione un volume corrispondente a circa 10 mg di K_2O . Diluire a 100 cc circa. Versare lentamente la soluzione del reattivo, e precisamente 10 cc per 5 mg di K_2O stimati, agitando moderatamente. Lasciare riposare 15 minuti al massimo, quindi filtrare su un crogiolo sinterizzato tarato n. 3 o 4. Lavare con soluzione di lavaggio. Essiccare per 30 minuti a 120 ° C. Fattore di conversione 0.13143 per K_2O .

1.4. Tolleranze

± 0,1 in valore assoluto su ogni dosaggio.

Se, nelle tolleranze, dall'analisi risulta un valore inferiore ai limiti fissati (30,24 o 10 %), occorre considerare la media di almeno 3 analisi. Se essa è superiore o pari rispettivamente a 29,95; 23,95 o 9,95 il vetro deve essere ammesso nelle categorie corrispondenti rispettivamente a 30,24 e 10 %.

2. DETERMINAZIONI FISICHE

2.1. Densità

Metodo della bilancia idrostatica con una approssimazione di ± 0,01. Un campione di almeno 20 g è pesato all'aria, e quindi immerso nell'acqua distillata a 20° C.

2.2. Indice di rifrazione

L'indice misurato al rifrattometro con una approssimazione di ± 0,0001.

2.3. Microdurezza

La durezza Vickers va misurata secondo le norme ASTM E 92 — 65 (Revisione 1965), ma impiegando un peso di 50 g e considerando la media di 15 determinazioni.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1969

concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari

(69/494/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che, a norma della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione

⁽¹⁾ GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 17.

della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi ⁽¹⁾, la durata di detti accordi non può superare la durata del periodo transitorio;

considerando che a norma dell'articolo 113, paragrafo 3, del trattato, qualora, dopo lo spirare del periodo transitorio, si debbano negoziare accordi relativi alle relazioni commerciali con paesi terzi, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari;

considerando che è necessario instaurare una procedura che consenta di assicurare il carattere progressivo della sostituzione degli accordi nazionali con accordi comunitari;

considerando che, se da una parte ogni negoziato mirante alla stipulazione di nuovi trattati, accordi o intese o ad una modifica di quelli esistenti deve essere condotto, dopo il periodo transitorio, secondo una procedura comunitaria, dall'altra non è però escluso che i trattati, accordi ed intese in vigore possano essere espressamente o tacitamente prorogati, in via provvisoria, anche oltre il periodo transitorio, a condizione che il rinnovo di tali atti non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che per accertare l'esistenza di queste condizioni è opportuno procedere sul piano comunitario a una consultazione preliminare tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, qualora negoziati comunitari non possano aver luogo, è opportuno prevedere un coordinamento sul piano comunitario delle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi;

considerando, tuttavia, che in taluni casi eccezionali, ove per la Comunità non fosse ancora possibile negoziare e un'interruzione nelle relazioni convenzionali possa compromettere, a danno della Comunità e degli Stati membri, lo sviluppo delle relazioni commerciali con il paese terzo in questione, occorre prevedere, a titolo transitorio e per un periodo limitato, la possibilità di negoziazione da parte degli Stati membri;

considerando che per evitare che ostacolino l'attuazione della politica commerciale comune, tali negoziati devono essere condotti dagli Stati membri in base alle conclusioni a cui si è pervenuti precedentemente, secondo una procedura comunitaria, che comprenda le clausole fondamentali dell'accordo da negoziare;

considerando che è necessario verificare prima della stipulazione di ciascun accordo che i risultati dei negoziati siano conformi alle conclusioni comuni;

considerando che per agevolare l'applicazione delle disposizioni contemplate è opportuno prevedere consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che è opportuno istituire il Comitato speciale previsto all'articolo 113 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

Proroga espressa o tacita degli accordi in vigore

Articolo 1

Gli Stati membri informano la Commissione dei trattati, accordi e intese bilaterali relativi alle relazioni commerciali con i paesi terzi, a norma dell'articolo 113, e di cui è necessario prevedere la proroga espressa o tacita; la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

La comunicazione deve pervenire alla Commissione al più tardi tre mesi prima della proroga o dello scadere del termine di denuncia dell'atto in questione.

Articolo 2

Successivamente alla ricezione di questa comunicazione si procede a una consultazione preliminare su richiesta di uno Stato membro oppure su iniziativa della Commissione.

La consultazione ha inizio nelle tre settimane successive alla ricezione, da parte della Commissione, sia della comunicazione di cui all'articolo 1, comma secondo, sia della richiesta di uno Stato membro.

La consultazione mira, in particolare, ad accertare se gli atti bilaterali che devono essere prorogati espressamente o tacitamente contengano disposizioni concernenti la politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113, e, in caso affermativo, se tali disposizioni possano costituire un ostacolo all'attuazione della suddetta politica. La consultazione deve estendersi agli atti in vigore stipulati dagli altri Stati membri con il paese terzo interessato.

Articolo 3

Qualora, a conclusione di questa consultazione, si costati che le disposizioni degli atti da prorogare espressamente o tacitamente — pur avendo attinenza alla politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 — non costituirebbero, durante il periodo di proroga previsto, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione può proporre

⁽¹⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.

al Consiglio di autorizzare, in deroga all'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi ⁽¹⁾, lo Stato membro o gli Stati membri interessati a prorogare espressamente o tacitamente per un periodo da determinare le disposizioni di cui trattasi degli atti che sono stati oggetto della consultazione. Tale periodo non può superare la durata di un anno.

Tuttavia, qualora gli atti in questione contengano una clausola di riserva comunitaria o una clausola di denuncia annuale, la proroga espressa o tacita può essere autorizzata per una durata maggiore.

Articolo 4

Qualora, a conclusione della consultazione, si costati che alcune disposizioni degli atti da prorogare espressamente o tacitamente potrebbero costituire, durante il periodo di proroga previsto, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, specialmente a causa delle disparità fra le politiche degli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio una relazione particolareggiata. La relazione è corredata delle opportune proposte e, ove occorra, di raccomandazioni volte ad ottenere l'autorizzazione per la Commissione ad aprire negoziati comunitari con i paesi terzi in questione. Per la negoziazione degli accordi si applicano le disposizioni del titolo II.

TITOLO II

Negoziazione degli accordi con i paesi terzi

Articolo 5

Quando uno Stato membro ritiene di dover negoziare un trattato, un accordo o un'intesa bilaterale riguardante le relazioni commerciali con un paese terzo ai sensi dell'articolo 113, ne informa la Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. La Commissione stessa può suggerire tale negoziazione. Gli Stati membri e la Commissione tengono conto delle domande e delle iniziative nei paesi terzi.

Articolo 6

Ricevute le informazioni, la Commissione predispone le proposte o raccomandazioni in virtù dell'articolo 113 del trattato. A tal fine essa:

1. accerta se le disposizioni da negoziare riguardino la politica commerciale ai sensi dell'articolo 113 del trattato;
2. esamina se sussistano le condizioni per l'apertura di negoziati comunitari e se questi siano opportuni;
3. esamina, eventualmente, se ancora non sussistono le condizioni per l'apertura di negoziati comunitari o se questi non appaiono opportuni, l'opportunità di un coordinamento, mediante un'azione comunitaria autonoma, delle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi.

Articolo 7

Qualora risulti che talune disposizioni da negoziare riguardano la politica commerciale della Comunità, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una relazione particolareggiata, corredata di raccomandazioni volte a ottenere per la Commissione stessa l'autorizzazione ad aprire i negoziati necessari o di proposte per un'azione comunitaria autonoma.

Articolo 8

I negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con il Comitato speciale designato dal Consiglio, conformemente all'articolo 113 del trattato, per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

Tale Comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante dello Stato membro cui spetta la presidenza del Consiglio.

Esso può essere consultato dalla Commissione in merito a un eventuale programma di negoziati. La Commissione partecipa a tutti i suoi lavori e può chiedere la convocazione in qualsiasi momento.

TITOLO III

Disposizioni transitorie concernenti casi eccezionali e disposizioni finali

Articolo 9

In deroga alle disposizioni del titolo II, e fino al 31 dicembre 1972, il Consiglio, in via eccezionale, può autorizzare, su proposta della Commissione e previa consultazione obbligatoria, negoziati bilaterali tra gli Stati membri e taluni paesi terzi, quando i negoziati comunitari a norma dell'articolo 113 del trattato non appaiono ancora possibili.

⁽¹⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per motivi particolari, uno Stato membro ritiene di dover negoziare con un paese terzo, per evitare ogni discontinuità nelle relazioni commerciali convenzionali, prima che il regime comunitario menzionato nel titolo II sia completamente instaurato.

Articolo 10

La consultazione avviata conformemente all'articolo 11:

- i) comporta un coordinamento che dovrà perseguire lo scopo di garantire il buon funzionamento e il rafforzamento del mercato comune, di tener conto dei legittimi interessi degli Stati membri per quanto riguarda sia le importazioni sia lo sviluppo delle esportazioni, e di contribuire alla instaurazione di criteri uniformi di politica commerciale comune nei confronti dei paesi in questione;
- ii) si estende particolarmente a tutte le disposizioni fondamentali di natura commerciale degli accordi considerati;
- iii) deve essere ripresa durante i negoziati ove lo sviluppo dei negoziati stessi lo renda necessario, specialmente se lo Stato membro interessato intende allontanarsi dalle linee direttrici stabilite durante la consultazione;
- iv) deve condurre — così per i punti i) e ii) come per il punto iii) — alle conclusioni che serviranno come linee direttrici allo Stato membro durante i negoziati.

Articolo 11

Le consultazioni di cui agli articoli 2 e 10 si effettuano in seno al Comitato previsto dalla decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 relativa ad una procedura di consultazione sulle trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e sulle modifiche al regime di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi ⁽¹⁾.

Articolo 12

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata, può autorizzare gli

Stati membri ad aprire i negoziati con i paesi terzi in questione in base alle conclusioni emerse nel quadro della procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 13

Al termine dei negoziati lo Stato membro interessato ne comunica i risultati alla Commissione e ne informa gli altri Stati membri.

Qualora nei cinque giorni feriali successivi alla comunicazione alla Commissione nessuno Stato membro abbia formulato alla Commissione obiezioni in merito all'accordo previsto né abbia informato lo Stato membro interessato, la Commissione, se da parte sua non ha obiezioni da formulare, informa immediatamente il Consiglio e gli altri Stati membri.

Non appena ricevuta tale comunicazione, l'accordo in questione può essere stipulato.

Negli altri casi la stipulazione dell'accordo può avvenire solo previa autorizzazione decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata.

Articolo 14

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Articolo 15

Le disposizioni della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961, relativa alla procedura di consultazione sulle trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi, sono modificate dalle disposizioni della presente decisione, nella misura in cui sussista fra esse incompatibilità.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

⁽¹⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1273/61.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1969

recante deroga alla decisione del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali, per quanto concerne l'accordo a lungo termine negoziato tra il governo del Regno del Belgio, il governo del Regno dei Paesi Bassi ed il governo del Granducato di Lussemburgo, operanti in comune in virtù del trattato che istituisce l'Unione economica Benelux, parte contraente da un lato, ed il governo della Repubblica socialista di Romania, parte contraente dall'altro, concernente gli scambi commerciali

(69/495/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 ⁽¹⁾, la durata degli accordi concernenti i rapporti commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi non può oltrepassare la fine del periodo transitorio;

considerando che l'Unione economica Benelux ha negoziato con il governo della Repubblica socialista di Romania un accordo a lungo termine relativo agli scambi commerciali per il periodo 1970/1974;

considerando che l'obiettivo fondamentale dell'accordo, consistente nel maggior sviluppo possibile dei rapporti commerciali al fine di ottenere il massimo beneficio reciproco, non è incompatibile con l'orientamento generale della politica commerciale comune;

considerando che gli strumenti e le modalità di attuazione di detto accordo, quali la fissazione annua di elenchi di contingenti, non devono frapporre ostacoli all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che le trattative su detti elenchi di contingenti devono essere precedute da consultazioni comunitarie in virtù della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961, che instaura una procedura di consultazione ⁽²⁾;

considerando che tali consultazioni, per quanto concerne gli elenchi di contingenti previsti per il 1970, hanno avuto luogo e non è emersa alcuna incompatibilità con le norme comunitarie;

considerando che, dopo la fine del periodo transitorio, ogni atto di applicazione dell'accordo, e in particolare la fissazione, da parte della Commissione mista, di

elenchi di contingenti per il 1971 e per gli anni successivi, dovrà essere conforme alle norme comunitarie già in vigore, nonché alle altre decisioni che il Consiglio avrà adottato in materia;

considerando che una clausola dell'accordo specifica che « Ciascuna delle parti contraenti può proporre l'apertura di negoziati per la revisione dell'accordo al fine di apportarvi tutte le modifiche utili. L'accordo sarà considerato come scaduto qualora tali negoziati, che dovranno essere condotti nell'intento di assicurare alle due parti contraenti benefici uguali e tenendo conto degli obiettivi fondamentali dell'accordo, non avessero un esito positivo entro dodici mesi dalla notifica della revisione »;

considerando che, dalle assicurazioni date dai governi belga, olandese e lussemburghese, emerge che tale clausola consentirà loro di conformarsi agli obblighi derivanti dal trattato, in particolare in materia di attuazione della politica commerciale comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo del Regno del Belgio, il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo del Granducato del Lussemburgo sono autorizzati a derogare all'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi, per quanto riguarda l'accordo a lungo termine concernente gli scambi commerciali fra l'Unione economica Benelux e la Repubblica socialista di Romania e gli elenchi di prodotti allegati.

Articolo 2

Sono escluse dalla presente deroga le modalità di applicazione dell'accordo per gli anni 1971, 1972,

⁽¹⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.

⁽²⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1273/61.

1973 e 1974 e in particolare le misure previste nel quadro degli articoli 1 e 8, che restano soggette alle norme ed alle procedure comunitarie attualmente in vigore, in particolare a quelle previste nelle due decisioni del Consiglio del 9 ottobre 1961, relative rispettivamente all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi e ad una procedura di consultazione, nonché a quelle che saranno adottate dal Consiglio in materia di politica commerciale comune.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1969

recante deroga alla decisione del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali per quanto concerne l'accordo a lungo termine negoziato tra il governo della Repubblica francese ed il governo della Repubblica popolare di Polonia concernente gli scambi commerciali e la cooperazione economica ed industriale

(69/495/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961 ⁽¹⁾, la durata degli accordi concernenti i rapporti commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi non può oltrepassare la fine del periodo transitorio;

considerando che il governo francese ha negoziato con il governo della Repubblica popolare di Polonia un accordo a lungo termine per il periodo 1970-1974 concernente gli scambi commerciali;

considerando che l'obiettivo fondamentale dell'accordo, consistente nel maggior sviluppo possibile dei rapporti commerciali al fine di ottenere il massimo beneficio reciproco non è incompatibile con l'orientamento generale della politica commerciale comune;

considerando che gli strumenti e le modalità di attuazione di detto accordo, quali la fissazione annua di elenchi di contingenti, non devono frapporre ostacoli all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che le trattative su detti elenchi di contingenti devono essere precedute da consultazioni comunitarie in virtù della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961, che instaura una procedura di consultazione ⁽²⁾;

considerando che tali consultazioni, per quanto concerne gli elenchi di contingenti previsti per il 1970, hanno avuto luogo e non ne è emersa alcuna incompatibilità con le norme comunitarie;

considerando che, dopo la fine del periodo transitorio, ogni atto d'applicazione dell'accordo, e in particolare la fissazione da parte della Commissione mista di elenchi di contingenti per il 1971 e per gli anni successivi, dovrà essere conforme alle norme comunitarie già in vigore, nonché alle altre decisioni che il Consiglio avrà adottato in materia;

considerando che una clausola dell'accordo specifica che « le due parti contraenti si riservano il diritto di procedere a eventuali consultazioni in funzione dei loro impegni internazionali ... »;

considerando che, dalle assicurazioni date dal governo francese emerge che tale clausola gli consentirà di conformarsi agli obblighi derivanti dal trattato, in particolare in materia di attuazione della politica commerciale comune,

⁽¹⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.

⁽²⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1273/61.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a derogare all'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi, per quanto riguarda l'accordo a lungo termine tra i governi della Repubblica francese e della Repubblica popolare di Polonia concernente gli scambi commerciali fra i due paesi e il protocollo allegato.

Articolo 2

Sono escluse dalla presente deroga le modalità di applicazione dell'accordo per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 e in particolare le misure previste nel quadro degli articoli 1 e 6, che restano soggette alle norme

ed alle procedure comunitarie attualmente in vigore, in particolare a quelle previste nelle due decisioni del Consiglio del 9 ottobre 1961, relative rispettivamente all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi e ad una procedura di consultazione, nonché a quelle che saranno adottate dal Consiglio in materia di politica commerciale comune.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1969

recante deroga alla decisione del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali per quanto concerne l'accordo a lungo termine negoziato tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria concernente gli scambi commerciali e economici tra i due paesi

(69/497/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961 ⁽¹⁾, la durata degli accordi concernenti i rapporti commerciali tra Stati membri ed i paesi terzi non può oltrepassare la fine del periodo transitorio;

considerando che il governo italiano ha negoziato con il governo della Repubblica popolare di Bulgaria un accordo a lungo termine concernente gli scambi commerciali per il periodo 1970/1974;

considerando che l'obiettivo fondamentale dell'accordo, consistente nel maggior sviluppo possibile dei rapporti commerciali, al fine di ottenere il massimo beneficio reciproco non è compatibile con l'orientamento generale della politica commerciale comune;

considerando che gli strumenti e le modalità di attuazione dell'accordo, quali la fissazione annua di elenchi di contingenti, non devono frapporre ostacoli all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che le trattative su detti elenchi di contingenti devono essere precedute da consultazioni comunitarie in virtù della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961, che instaura una procedura di consultazione ⁽²⁾;

considerando che, tali consultazioni, per quanto concerne gli elenchi di contingenti previsti per il 1970, hanno avuto luogo e non ne è emersa alcuna incompatibilità con le norme comunitarie;

⁽¹⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.

⁽²⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1273/61.

considerando che, dopo la fine del periodo transitorio, ogni atto d'applicazione dell'accordo, e in particolare la fissazione da parte della Commissione mista di elenchi di contingenti per il 1971 e per gli anni successivi, dovrà essere conforme alle norme comunitarie già in vigore, nonché alle altre decisioni che il Consiglio avrà adottato in materia;

considerando che una clausola dell'accordo specifica che « Ciascuna delle due parti contraenti può proporre l'apertura di negoziati per la revisione del presente accordo al fine di apportarvi tutte le modifiche utili. L'Accordo sarà considerato come scaduto qualora tali negoziati, che dovranno essere condotti nell'intento di assicurare alle due parti contraenti benefici uguali, non avessero esito positivo entro dodici mesi a decorrere dal giorno della domanda di revisione. »;

considerando che, dalle assicurazioni date dal governo italiano, emerge che tale clausola gli consentirà di conformarsi agli obblighi derivanti dal trattato in particolare in materia di attuazione della politica commerciale comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a derogare all'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 9 ottobre

1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi, per quanto riguarda l'accordo a lungo termine tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria concernente gli scambi commerciali tra i due paesi ed il protocollo allegato.

Articolo 2

Sono escluse dalla presente deroga le modalità di applicazione dell'accordo per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 e in particolare le misure previste nel quadro degli articoli 1 e 9, che restano soggette alle norme e procedure comunitarie attualmente vigenti, in particolare a quelle previste nelle due decisioni del Consiglio del 9 ottobre 1961, relative rispettivamente all'uniformazione della durata degli accordi commerciali coi paesi terzi e ad una procedura di consultazione, nonché a quelle che saranno adottate dal Consiglio in materia di politica commerciale comune.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. J. DE KOSTER

